

**Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
del personale dipendente del Comune di OME
- Anno 2013**

Il giorno 11 dicembre 2013, alle ore 10.00 ha avuto luogo l'incontro tra:

La Delegazione di parte pubblica, come individuata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 76 del 17.12.2012 e RR.SS. di categoria (FPS CISL) che al termine hanno sottoscritto il presente accordo:

1. Oggetto e durata dell'accordo aziendale integrativo

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente dal Comune di Ome.

Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato.

Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia dal momento della sottoscrizione, fatta salva diversa decorrenza indicata nei singoli articoli, e mantiene la sua efficacia sino alla sottoscrizione di un accordo successivo salvo:

- modifiche di istituti in esso contemplati, dovute a sottoscrizione di contratti nazionali di lavoro che ne impongano la revisione;
- la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio
- la volontà delle parti di rivederne le condizioni.

2. Risorse decentrate

La parte sindacale prende atto che l'Amministrazione comunale giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 18.11.2013, in applicazione dell'art. 31, comma 1, del C.C.N.L., ha quantificato complessivamente le risorse decentrate in € **47.689,12** di cui € **27.889,12** quali risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (importo che resta confermato anche per gli anni successivi), ed € **19.800,00** quali risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità (importo da determinarsi annualmente).

UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo risorse decentrate.

Gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del Fondo risorse decentrate in relazione al loro costo originario: infatti gli incrementi economici delle diverse posizioni all'interno della categoria professionale non sono compresi tra gli incrementi contrattuali destinati al finanziamento del salario accessorio, ma tra quelli destinati al finanziamento del trattamento tabellare.

L'utilizzo del fondo a tutto il 31.12.2011 risultante dall'applicazione di quanto sopra sancito è di seguito specificato:

Personale Dipendente	Costo progressioni economiche orizzontali all'01/01/2013			
	Posizione economica di sviluppo	Trattamento pos. Economica di sviluppo compresa 13^ mensilità	Quota a carico Fondo	Quota a carico Bilancio
CATEGORIA D1				
n. 2	D4	€ 9.123,92	€ 8.405,02	€ 718,90
TOTALE CATEGORIA D1		€ 9.123,92	€ 8.405,02	€ 718,90
CATEGORIA C				
n. 1	C5	€ 2.650,96	€ 2.548,78	€ 102,18
n. 1	C4	€ 1.804,79	€ 1.751,88	€ 52,91
n. 1 (30 ORE)	C3	€ 919,36	€ 904,28	€ 15,08
n. 1 tempo pieno	C3	€ 1.103,31	€ 1.085,11	€ 18,20
TOTALE CATEGORIA C		€ 6.478,42	€ 6.290,05	€ 188,37
CATEGORIA B3				
n. 1	B3			
n. 1	B5	€ 627,12	€ 627,12	0
n. 1 per 2 mesi	B5			0
TOTALE CATEGORIA B3		€ 627,12	€ 627,12	0
CATEGORIA B1				
n. 1	B5	€ 1.694,42	€ 1.538,03	€ 156,39
TOTALE CATEGORIA B1		€ 1.694,42	€ 1.538,03	€ 156,39
TOTALE COMPLESSIVO		€ 17.923,88	€ 16.860,22	€ 1.063,66

Il costo totale relativo alle progressioni economiche orizzontali al 01.01.2013 ammonta ad € 17.923,88; la quota relativa alle progressioni economiche orizzontali che rimane a carico del bilancio è quindi pari ad € 1.063,66.

Non si destinano per l'anno 2013 risorse per l'attivazione di progressioni economiche orizzontali da ripartire tra il personale dipendente secondo i criteri di cui al CCDI vigente. Da quanto sopra enunciato, le risorse complessive risultanti destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali ammontano a complessivi € 17.923,88, di cui 16.860,22 a carico del Fondo ed € 1.063,66 a carico del bilancio.

UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI COMPARTO 2013

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto dell'anno 2013 secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL 22.01.2004.

Per l'anno 2013 la quota dell'indennità di comparto finanziata con risorse decentrate stabili è complessivamente pari ad € 4.883,16.

UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DI COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

Successivamente al finanziamento prioritario degli istituti economici evidenziati ai punti precedenti, si destina la quota di risorse stabili rimanente per finanziare i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.

PIANO DELLE PERFORMANCE

Tutti gli obiettivi, stabiliti nel piano delle performance, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 84 del 18/11/2013, esecutiva ai sensi di Legge, saranno oggetto di verifica e le quote ad essi assegnate in sede di contrattazione decentrata saranno erogate in base alla valutazione del raggiungimento del risultato effettuata dai Responsabili dei Servizi.

3. Costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

In relazione al disposto dell'art. 9 – comma 2/bis del D.L. N. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, il fondo deve essere ridotto proporzionalmente alla riduzione del personale in servizio presso l'Ente a tempo indeterminato. Si precisa che nella costituzione del fondo relativo all'anno 2013 si è tenuto conto della citata normativa ed in particolare di quanto segue:

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali n. 74 in data 20.12.2010, con la quale è stato costituito il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2010, come di seguito dettagliato:

ANNO 2010	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	PROGETTI ART. 15 Comma 5 CCNL 1/4/1999	COMPENSI Art. 15 Comma 1 lett. k) CCNL 1/4/1999	TOTALE
costituzione	€ 30.987,91	€ 2.785,50	€ 9.600,00	€ 5.600,00	€ 48.973,41

Tenuto presente quanto previsto dall'art. 9 c. 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 che testualmente dispone: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio";

Rilevato che la disposizione, contenuta nella prima parte del comma 2-bis dell'articolo 9 del dl n. 78/2010, non modifica le regole per la costituzione del fondo, che rimangono fissate dai Ccnl, in particolare da quelli dell'1/04/1999 e 22/01/2004;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato – M.E.F. del 15 aprile 2011, n.12 registrata alla Corte dei Conti il 14 giugno 2011 concernente l'applicazione dell'art.9 D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n.122;

Visto che in particolare al punto " 3) Art.9, comma 2-bis" della suddetta Circolare si dispone che "Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo.

Preso atto del parere della Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 51/CONTR/11 del 4.10.2011 Sezioni riunite in sede di controllo secondo cui le sole risorse che affluiscono al fondo che siano state destinate a compensare le attività poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e quelle riservate

all'erogazione dei compensi legati agli incentivi per la progettazione e per l'avvocatura interna devono ritenersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78;

Visto che non sono state rese dalla Ragioneria Generale dello Stato informazioni specifiche in relazione alle risorse variabili di cui art. 15, 1° c. lett. k) e 5° c. del CCNL 01.04.1999 del fondo anno 2010 e ritenuto che i compensi stessi, non essendo oggetto di blocco, non siano conseguentemente neanche oggetto di riduzione proporzionale delle risorse variabili stesse con riferimento al personale presente in servizio ;

Valutato corrispondente al dettato della norma ed alle istruzioni fornite dal Ministero competente, quantificare la riduzione proporzionale delle risorse destinate all'incentivazione del personale dipendente anno 2013, poiché le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o diminuire in relazione alla definizione del contratto collettivo integrativo ovvero, con riferimento alle remunerazioni dei singoli dipendenti, anche tenendo conto delle prestazioni effettivamente svolte;

Considerato che trattasi, in sostanza, di un limite alla crescita diverso da quello stabilito dal comma 1 dello stesso art.9, che riguarda il trattamento economico dei singoli dipendenti, con riferimento al trattamento fondamentale e alle componenti del trattamento accessorio fisse e continuative che, anche qualora poste a carico del fondo, siano determinate in misura fissa dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

Considerato che:

- nel triennio 2011/2013 non può essere superata la consistenza complessiva del fondo per le risorse decentrate del 2010;
- la modalità di decurtazione proporzionale: nel caso di diminuzione del numero dei dipendenti delle risorse dal fondo incide sia sulla parte stabile che sulla parte variabile, senza alcuna considerazione per la categoria professionale ed il salario accessorio in godimento da parte dei cessati;
- la riduzione verrà effettuata con riferimento al numero medio dei dipendenti presenti in servizio a tempo indeterminato alla data dell'1/1 e del 31/12/2010 al fine di determinare il "valore medio relativo all'anno 2010";
- il calcolo del valore medio annuale è attualmente effettuato sulla previsione del numero delle cessazioni ad oggi conosciute e delle assunzioni che saranno effettuate nel corso del 2012, definendo così il valore medio relativo all'anno 2013 con riferimento al numero medio dei dipendenti presenti in servizio a tempo indeterminato alla data dell'1/1 e prevedibile al 31/12/2012, a nulla rilevando l'effettivo servizio prestato nell'arco temporale stesso (decorrenza dimissioni/assunzioni, aspettative senza assegni, comandi e orario di lavoro a tempo pieno/part-time) ;
- la riduzione proporzionale riguarda l'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio;
- la riduzione non opera sulle risorse derivanti da incarichi aggiuntivi (progettazione ex L. n.109/1994 - DLgs.n.163/2006) e dai servizi resi dal personale in conto terzi (ISTAT, straordinario per Referendum ecc) per la variabilità delle stesse e la correlazione al maggiore impegno richiesto al personale ed alle connesse responsabilità;

Rilevato che:

- il personale dipendente in servizio all'1/1/2010 era di n. 10 unità ed al 31.12.2010 era pari a n. 10 unità, il valore medio dell'anno 2010 è pari a n. 10 unità
- il personale dipendente in servizio all'1/1/2013 era di n. 9 unità ed al 31/12/2013 è prevedibile pari a n. 9 unità, per cui il valore medio dell'anno 2013 attualmente previsto è pari a n. 9 unità
- la riduzione proporzionale del fondo rispetto a quello relativo all'anno 2010 corrisponde alla variazione percentuale pari al - 10,00 % corrispondente ad €. 4.337,34, come da art.9 comma 2 bis L.n.122/2010 nel cui ambito, in sede di utilizzo, le singole voci retributive possono incrementarsi o diminuire in

relazione alla definizione del contratto integrativo ovvero, con riferimento alle remunerazioni dei singoli dipendenti, tenendo conto delle prestazioni effettivamente svolte;

Ritenuto che rispetto al Fondo 2010, il Fondo 2013 deve quindi essere ridotto di una proporzione pari a 1 unità, che rappresenta la riduzione media del personale in servizio ad oggi prevista nel 2013 rispetto al 2010, riduzione che in termini percentuali è pari a - 10,00% delle risorse complessive che si ritiene di applicare sul fondo 2013 così come segue:

	Parte stabile	Parte Variabile	Totale
Fondo incentivante anno 2010	30.987,91	17.985,50 compresi i compensi art. 15 c. 1 lett. k) ccnl 1.4.1999	48.973,41
Fondo incentivante anno 2010 Calcolo voci utili alla riduzione proporzionale	30.987,91	17.985,50 -5.600,00 (compensi art. 15 c. 1 lett. k)	
		12.385,50	43.373,41
Decurtazione proporzionale del 10% art. 9 -c. 2bis L. 122/2010	-3.098,79	-1.238,55	-4.337,34
Fondo incentivante anno 2012 (tetto massimo a cui aggiungere le risorse ANNO 2013 per compensi art. 15 -comma 1-lett.K e comma5	27.889,12	11.146,95	39.036,07

La **riduzione minima del fondo** rispetto all'anno 2010 è quindi pari ad **€ 3.098,79** per la parte stabile ed **€ 1.238,55 per la parte variabile**. (precisando nuovamente che non rilevano ai fini del calcolo della riduzione i compensi di cui all'art. 15 comma 1 lett. K ed all'art. 15 comma 5 del CCNL 1/4/1999)

Pertanto, il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, per l'anno 2013 risulta così costituito:

- risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2013 secondo la previgente disciplina contrattuale con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2 dello stesso CCNL e così composte:

CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 14 comma 4 - riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario anno 1999	€ 54
	Art. 15 comma 1 lettera a) risorse ex art. 31 comma 2	€ 16.136
	ex lett. b) risorse aggluntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio	€ 600
	Art. 15 comma 1 lettera g) risorse destinate per l'anno 1998 al finanziamento dell'Istituto del L.E.D.	€ 2.797
	Art. 15 comma 1 lettera j) risorse pari allo 0,52% monte salari anno 1997 pari a € 217.500,00	€ 1.131
	Art. 15 comma 5 risorse da destinare ad incrementi della dotazione organica in relazione all'attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento degli esistenti	€ 1.903,71

C.C.N.L. 05/10/2001	Art. 4 comma 1 incremento 1,1% del monte salari anno 1999 pari a € 196.818	€ 2.165
	Art. 4 comma 2 recupero RIA e assegni personali acquisiti al fondo personale cessato (G.G. 14/11/2001)	€ 599,08
C.C.N.L. 22/01/2004	Art. 32 comma 1 incremento 0,62% del monte salari anno 2001 pari a € 220.713,00	€ 1.368,42
	Art. 32 comma 2 incremento 0,50% del monte salari anno 2001 pari a € 220.713,00	€ 1.103,57
C.C.N.L. 09/05/2006	Art. 4 comma 1 - integrazione 0,50% del monte salari anno 2003 pari ad € 260.812,00	€ 1.304,06
C.C.N.L. 11/04/2008	Aumento risorse stabili (art. 8 c.2 C.C.N.L.) 0.60% MONTE SALARI 2005 (304.345,15)	€ 1.826,07
	TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI	€ 30.987,91
	Riduzione art. 9 comma 2bis DL 78/2010	€ 3.098,79
	TOTALE RISORSE AL NETTO RIDUZIONE	€ 27.889,12
	Quote mantenimento potenzialità Fondo Progressioni Economiche all'01/01/2006	€ 424,58
	Quote mantenimento potenzialità fondo progressioni Economiche all'1/01/2008 (per aumenti contrattuali differenza tra cat. Iniziale e quella in godimento)	€ 400,64
	Quote mantenimento potenzialità fondo progressioni Economiche all'1/01/2008 (per aumenti contrattuali differenza tra cat. Iniziale e quella in godimento)	€ 238,44

2. risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall'art. 31, comma 3 dello stesso CCNL, così composte: (rispetto all'anno 2010 la riduzione prevista è superiore al minimo quantificato nella misura del 10%)

CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 15 comma 2 ove sussista la capacità di bilancio dell'ente si possono integrare le somme del fondo sino all' 1,2% massimo su base annua del monte salari del personale riferito all'anno 1997 pari a € 217.500,00	€ 1.500,00
	Riduzione art. 9 comma 2/bis d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010	- € 1.500,00 ----- € 0
	Art. 15 comma 1 - lettera k) (come da art. 4 comma 3 CCNL 05/10/2001 risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale : - quota progett./pianific. 12.000,00 - Incentivi ICI 600,00	€ 12.600,00
	Art. 15 comma 2 ove sussista la capacità di bilancio dell'ente si possono integrare le somme del fondo sino all' 1,2% massimo su base annua del monte salari del personale riferito all'anno 1997 pari a € 217.500,00 (riduzione di € 1.800,00 pari al 100% rispetto a 2011)	0
	Art. 15 - comma 5 - risorse necessarie a sostenere oneri del trattamento economico accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi e processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio (non per incremento stabili delle dotazioni organiche)	€ 7.200,00
	Art. 15 - comma 1 - lettera m) risparmio straordinario (da 2008)	0
	TOTALE RISORSE	€ 19.800,00
	TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI AL NETTO DELLA RIDUZIONE DI € 1.500,00 OPERATA NELLA QUOTA RELATIVA ALL'ART. 15 COMMA 2 CCNL 1/4/1999	€ 19.800,00

TOTALE FONDO	47.689,12
---------------------	------------------

N.B.: Restano a carico del bilancio e quindi non sono comprese nella costituzione del fondo le seguenti voci: Quota indennità di comparto a carico del bilancio € 512,30

4. Utilizzo delle risorse decentrate

Le risorse decentrate per l'anno 2013 quantificate, in applicazione dell'art. 31 del C.C.N.L., complessivamente pari a **€ 47.689,12**

A	Incentivazione produttività e miglioramento servizi	3.285,74
B	- progressioni orizzontali di cui in godimento € 17.923,88 (fondo bilancio 16.860,22 1.063,66)	16.860,22
C	- indennità di comparto	4.883,16
C1	- indennità specifiche responsabilità: - cat. C ufficiale stato civile e anagrafe (€ 300,00) - cat. D ufficio tecnico (€ 2.200,00)	2.500,00
D	- indennità di rischio	360,00
E	- Compensi incentivanti previsti da leggi per prestazioni/ risultati: quota progett./pianific. 12.000,00 incentivi ICI 600,00	12.600,00
F	- servizi aggiuntivi	7.200,00
TOTALE		47.689,12

N.B.: Restano a carico del bilancio e quindi non sono comprese nella costituzione del fondo le seguenti voci.

Quota indennità di comparto a carico del bilancio € 512,30

5. Risorse decentrate: utilizzo economie

Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo, tranne che per la voce servizi aggiuntivi e la voce compensi incentivanti previsti da leggi per prestazioni/risultati (quota condoni, fondo progettazione ufficio tecnico e quote recupero ICI).

6. Risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.

L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta:

- a) al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio

Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

Profilo professionale	n. addetti	Somma prevista
Operatore supporto servizi socio assistenziali B3	1	€ 360,00
TOTALE	1	€ 360,00

7. Risorse destinate al pagamento di specifiche responsabilità compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.

La quota destinata a compensare **le specifiche responsabilità** è pari ad € 2.500,00:

- art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 1.4.1999 € 2.200,00
- art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL 1.4.1999 € 300,00

In applicazione dell'art. 17, comma 2 lett. f) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 36 del CCNL 22.1.2004, tale quota spetta al personale appartenente alle categorie B, C e D (con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative), al quale sono state attribuite specifiche responsabilità di procedimento.

Gli importi annui sono rapportati alla tipologia ed alla rilevanza delle responsabilità dei compiti attribuiti.

Le risorse destinate alla corresponsione di tali indennità nell'anno 2013 sono relative alle "specifiche responsabilità" di seguito indicate:

a) Responsabilità specifica con espressione di firma su atti o procedimenti complessi

AREA TECNICA Sig.ra G.T. cat. D4 € 2.200,00

Per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità, nonché i compiti e le funzioni così come individuati dall'art. 17,

comma 2 lett. i) del CCNL 1.4.1999, come integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.01.2004, è prevista un'indennità nella misura di seguito indicata:

AREA AFFARI GENERALI

Ufficio stato civile ed anagrafe Sig.ra G.M. cat. C3 € 300,00

8. Progressione economica all'interno della categoria

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 9 – comma 1 – del D.L. 78 del 2010, convertito con Legge 122/2010, la progressione economica nel triennio 2011-2013 può avere valore solo ai fini giuridici e non economici;
- non è ora possibile ipotizzare, verificata l'attuale consistenza del fondo delle risorse stabili (le uniche che possono compensare le progressioni orizzontali), quali risorse saranno effettivamente disponibili nell'anno 2014 (anno in cui le progressioni orizzontali ritorneranno ad avere effetti economici) per il pagamento delle progressioni economiche;

le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale valutano la non opportunità di destinare i fondi per le progressioni orizzontali nel presente anno.

Di conseguenza per l'anno 2013 concordano:

- di destinare integralmente i fondi residui delle risorse stabili all'erogazione dei compensi finalizzati alla produttività relativa alle prestazioni ed al raggiungimento di obiettivi gestionali;
- di sospendere, in via temporanea, l'applicazione dei criteri relativi alle progressioni orizzontali e di impegnarsi a riconsiderare la disciplina nei prossimi anni (in via teorica si ritiene vadano presi a riferimento, fino a diverso accordo, i criteri approvati nell'ultimo contratto siglato dalle parti).

9. Disposizioni transitorie e finali

Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende operativo e immediatamente efficace tra le parti.

Conferma disciplina contrattuale decentrata integrativa pre-vigente

Il presente accordo fa salva la disciplina degli Istituti contenuti nei contratti decentrati integrativi precedentemente sottoscritti tra le parti, nelle parti non disciplinate con il presente accordo e non contrastanti con il C.C.N.L. e con le vigenti disposizioni di Legge.

Vigenza del contratto

Il presente contratto è valido fino alla stipula del nuovo C.C.D.I.

Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo.

In particolare la quantificazione delle risorse potrà variare:

- qualora sia necessario variare le risorse stesse derivanti dalle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall'art. 31, comma 3 del

CCNL 22.01.2004 e/o qualora le risorse previste da specifiche norme di legge, ricorrendone le condizioni, possano essere incrementate e non siano comprese nel tetto complessivo del fondo stesso;

- qualora la consistenza del personale al 31.12.2013 sia diversa rispetto a quella ipotizzata nel presente atto (n. 9 dipendenti)

- qualora intervengano disposizioni interpretative ulteriori in materia, anche per la rapida evoluzione giurisprudenziale.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

LA DELEGAZIONE SINDACALE

